



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 aprile 2011 (08.04)
(OR. en)**

**8427/11
ADD 1 REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0112 (COD)**

**CODEC 534
ASIM 29**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm: 10515/07 ASIM 45

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (**prima lettura**)
– Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
= Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rammenta il proprio impegno per assicurare che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza che colleghino le misure di attuazione che adottano con la direttiva UE e le comunichino alla Commissione nel quadro del recepimento della legislazione UE, nell'interesse dei cittadini, del legiferare meglio e dell'aumento della trasparenza giuridica nonché di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni UE.

La Commissione lamenta la mancanza di sostegno alla disposizione inclusa nella proposta COM 2007 che modifica la direttiva "soggiorno di lungo periodo" che mirava a rendere obbligatoria l'elaborazione di tavole di concordanza.

La Commissione, in uno spirito di compromesso e al fine di assicurare l'immediata adozione della proposta relativa al soggiorno di lungo periodo, può accettare di sostituire la disposizione obbligatoria sulle tavole di concordanza inclusa nel testo con un considerando che esorta gli Stati membri a seguire questa prassi.

Tuttavia la posizione della Commissione su questo fascicolo non deve essere considerata un precedente. La Commissione continuerà ad adoperarsi per trovare, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio, una soluzione appropriata su questo punto istituzionale orizzontale.

Dichiarazione di Malta

Malta:

- si rammarica del fatto che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale non tenga conto delle sue difficoltà. La direttiva aggraverà la pressione cui Malta è sottoposta, a causa del numero di beneficiari di protezione internazionale presenti sull'isola unito alla limitata capacità di assorbimento del paese;
- fa particolare riferimento alla motivazione della relazione del Parlamento europeo sulla presente proposta¹, in cui si rileva che la proposta può avere la conseguenza di esacerbare la pressione cui sono esposti gli Stati membri che ospitano un numero sproporzionato di beneficiari di protezione internazionale, in particolare a causa della collocazione geografica o della situazione demografica. La motivazione sottolinea inoltre che le disposizioni della direttiva vanno applicate in modo da agevolare l'esercizio del diritto di beneficiari di protezione internazionale che godono dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro esposto a tali pressioni sproporzionate di risiedere in uno Stato membro diverso da quello che ha accordato loro protezione internazionale;

¹ Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, A7-0347/2010, 1° dicembre 2010.

- chiede agli Stati membri di accogliere questa raccomandazione e di agevolare lo spostamento dei beneficiari di protezione internazionale da Malta quando abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo nel paese, allo scopo di attenuare gli effetti negativi che deriverebbero altrimenti dall'attuazione della direttiva in oggetto;
- ribadisce l'invito di una maggiore solidarietà attraverso la ricollocazione all'interno dell'UE di beneficiari di protezione internazionale, come richiesto dal patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e riaffermato dalle conclusioni del Consiglio, approvate dal Consiglio europeo, il 17 giugno 2010;
- rammenta che la politica di immigrazione e asilo dell'Unione europea deve essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità a norma dell'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dichiara che la proposta non comprende misure volte ad attuare tale principio, sebbene rappresenti il primo strumento adottato nell'istituzione del sistema europeo comune di asilo (CEAS);
- auspica che gli altri strumenti adottati nel contesto del CEAS rispettino pienamente il principio sancito nell'articolo 80 del TFUE e che si applichi il sistema di voto a maggioranza qualificata in linea con questo principio generale.
